



COMUNE DI VERRUA SAVOIA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2021. DETERMINAZIONE NUMERO DELLE RATE E RELATIVE SCADENZE.

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di giugno alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, della quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASTELLI MAURO GIUSEPPE - Presidente	Sì
2. VALESIO ROMINA - Vice Sindaco	Sì
3. MASOERO DAVIDE - Consigliere	Sì
4. MOLA ENRICA - Consigliere	Sì
5. BIANCO MARCO - Consigliere	Sì
6. PATELLA TAMARA - Consigliere	Sì
7. CENTIN ROBERTA - Consigliere	Sì
8. SANTANGELO CINZIA - Consigliere	Sì
9. MOSCOLONI PAOLA - Consigliere	Sì
10. TOSCO FELICITA - Consigliere	Sì
11. NERVO VANIEL - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

La seduta si svolge in videoconferenza in esecuzione dei criteri stabiliti dal Decreto Sindacale n. 21 del 23/11/2020 che ha disciplinato la materia e si intende, in via convenzionale, effettuata presso la sede istituzionale del Comune.

Lo svolgimento della seduta avviene mediante collegamento da remoto in videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting.

Partecipa il Segretario Comunale MATTIA Dott. Salvatore che è presente nella sala consiliare collegato in via TELEMATICA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La videoconferenza è oggetto di registrazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti CASTELLI MAURO GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco, presente nella sala consiliare, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Illustra il Sindaco. Interviene il Consigliere Avv. Moscoloni Paola la quale, in qualità di Capogruppo consiliare “Insieme si può per Verrua Savoia” dichiara l’astensione dal voto.

Si dà atto che, per il testo integrale di tutti gli interventi dei Consiglieri Comunali partecipanti alla discussione del presente punto, si fa rinvio alla registrazione video-audio della seduta ai sensi dell’art. 55 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall’art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

« 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. »;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l’art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale adottata nella seduta odierna è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 190.313,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Verrua Savoia un incremento nella misura del 3,10% del Piano Finanziario TARI 2020;

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- 1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;*
- 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- 3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*
- 4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;*

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 190.313,00, iva compresa, di cui € 113.995,00 per costi variabili ed € 76.318,00 per costi fissi;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 19 del 20/07/2020 con cui sono state confermate per il 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Ritenuto opportuno riconoscere le seguenti agevolazione tariffarie:

- 100% alle utenze non domestiche condotte dagli operatori economici maggiormente colpiti dalle restrizioni imposte a causa dell'emergenza epidemiologica "Covid-19, come disposto da appositi Decreti P.C.M., e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta, tenendo anche conto della crisi economica in atto in relazione a predette attività, nel rispetto del limite minimo stabilito da ARERA con

deliberazione n. 158/2020 e con un ampliamento della riduzione del tributo anche alla componente fissa;

- 100% alle utenze domestiche condotte da contribuenti già fruitori della solidarietà alimentare. Tale agevolazione verrà concessa su istanza di parte.
- 50% alle utenze domestiche condotte da contribuenti con un massimale ISEE di € 8.265,00 che sale ad € 20.000,00 per nuclei familiari con almeno 4 figli a carico;

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue.

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24 giugno p.v.).

Atteso che:

- le risorse a disposizione per il finanziamento delle agevolazioni alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, così come stimate dall'Ifel per l'anno 2021, sono pari a € 11.136,00;
- le risorse derivanti dai risparmi Tari ristori Covid-19 e confluiti nel risultato di amministrazione anno 2020- vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - sommano ad € 15.275,00 di cui € 3.346,00 per le utenze domestiche ed € 11.929,00 per le utenze non domestiche;
- qualora i costi da sostenere siano superiori alle risorse disponibili, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia/Città Metropolitana;

Rilevato inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

Ritenuto opportuno determinare le rate e le scadenze della Tari e stabilire per l'anno 2021 nel seguente modo:

- **prima rata:** **scadenza 16 ottobre 2021**
- **seconda rata:** **scadenza 16 novembre 2021**
- **terza rata:** **scadenza 16 dicembre 2021**
- **unica soluzione coincidente con la seconda rata**

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare nella seduta odierna;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico

da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio finanziario;

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma palese e che dà il seguente risultato:

presenti	n. 11
votanti	n. 8
voti favorevoli	n. 8
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 3 (Moscoloni Paola, Tosco Felicità, Nervo Vaniel)

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto allegato alla presente per farne parte e sostanziale;
- 2) Di riconoscere le seguenti agevolazione tariffarie:
 - 100% alle utenze non domestiche condotte dagli operatori economici maggiormente colpiti dalle restrizioni imposte a causa dell'emergenza epidemiologica "Covid-19, come disposto da appositi Decreti P.C.M., e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta, tenendo anche conto della crisi economica in atto in relazione a predette attività, nel rispetto del limite minimo stabilito da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e con un ampliamento della riduzione del tributo anche alla componente fissa;
 - 100% alle utenze domestiche condotte da contribuenti già fruitori della solidarietà alimentare. Tale agevolazione verrà concessa su istanza di parte.
 - 50% alle utenze domestiche condotte da contribuenti con un massimale ISEE di € 8.265,00 che sale ad € 20.000,00 per nuclei familiari con almeno 4 figli a carico;
- 3) di stabilire che sono escluse dall'agevolazione le seguenti tipologie di utenze non domestiche, in quanto non rientranti nelle attività sospese per effetto dei Decreti P.C.M.:
 - a) Autorimesse, Magazzini senza vendita
 - b) Distributori di carburante
 - c) Case di riposo
 - d) Uffici
 - e) Banche ed Istituti di Credito
 - f) Ferramenta

- g) Pompe Funebri
 - h) Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze
 - i) Negozi Telefonia e Ottica
 - j) Carrozzeria, Officine, Elettrauto, Gommista
 - k) Attività Artigianali di Produzione e vendita di alimenti
 - l) Mense aziendali
 - m) Supermercati, Macellerie, Panetterie
 - n) Plurilicenze alimentari o miste
 - o) Ortofrutta e Negozi Alimentari
 - p) Pizzerie da asporto con consegna a domicilio
- 4) di dare atto che le su indicate agevolazioni verranno concesse su istanza di parte.
 - 5) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
 - 6) Di approvare le seguenti scadenze TARI per l'anno 2021:
 - a) **1^ rata scadenza 16/10/2021;**
 - b) **2^ rata scadenza 16/11/2021;**
 - c) **3^ rata scadenza 16/12/2021;**

unica soluzione coincidente con la seconda rata

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Con successiva votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

- Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita:
 - «4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;
- Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese:

presenti n. 11 votanti n. 8 astenuti n. 3 (Moscoloni Paola, Tosco Felicita, Nervo Vaniel) favorevoli n. 8 contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
CASTELLI MAURO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
MATTIA Salvatore
